



Comune di Bologna

Edilizia e Patrimonio

Proposta N.: **DC/PRO/2021/44**

OGGETTO: AFFRANCAZIONE DAI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE N.136/2018 E DEL DECRETO N.151 DEL 28 SETTEMBRE 2020, PORTANTE REGOLAMENTO RECANTE RIMOZIONE DAI VINCOLI DI PREZZO GRAVANTI SUGLI IMMOBILI COSTRUITI IN REGIME DI EDILIZIA CONVENZIONATA. APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO. PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO O.D.G. N. 88/2013 P.G. N.19409/2013 DEL 10 MARZO 2013.

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- in data 26 febbraio 2013 è stata adottata la delibera consiliare O.d.G. n. 88, P.G. n. 19409/2013. Tale atto deliberativo, in accoglimento della legge n. 106/2011 e della legge n. 14 del 24.02.2012, prevedeva, decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, la possibilità per i cittadini di richiedere pro-quota millesimale, il recesso anticipato dai vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse. La medesima delibera consiliare prevedeva inoltre, la possibilità di rimuovere anticipatamente l'obbligo del possesso del requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o conduttori, fatte salve le disposizioni previste per l'ottenimento di contributi agevolati in qualsiasi forma concessi e la comunicazione al Comune di Bologna in merito alla prelazione spettante su ogni alienazione successiva alla prima;
- con la delibera consiliare sopra citata è stata inoltre prevista la possibilità, così come descritto all'art. 31 comma 47 della Legge n. 448/98, di procedere alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà con la rimozione del limite temporale pari a 99 anni mediante corresponsione di un ulteriore importo calcolato sui millesimi del singolo assegnatario;

Premesso inoltre che:

- è stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana (G.U. Serie Generale n. 293 del 18-12-2018) la Legge n.136 del 17 dicembre 2018, portante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", con entrata in vigore in data 19 dicembre 2018;

Rilevato che:

- in particolare, l'art. 25-undecies (recante Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) della citata Legge n. 136/2018, così dispone:

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente: *“49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”*;

b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: *“49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”*;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018;

Rilevato inoltre che:

- il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 novembre 2020, il Decreto n. 151 del 28 settembre 2020 portante “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”;

- in particolare all'art. 1, seguenti commi è previsto che:

- comma 1 - *“Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'art. 31 commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazioni di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2”*;

- comma 2 - Al fine di determinare la riduzione, il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la formula esattamente riportata nel Decreto n. 151/2020;

- comma 3 - In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore del corrispettivo di cui al comma 2 del sopra citato Regolamento, è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5;

- comma 4 - “ *Il vincolo e' rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.*”;

Considerato che:

- visto quanto previsto dalla Legge n.136/2018 e dal Decreto n. 151/2020:

a) la percentuale da applicare al corrispettivo del comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, così come stabilito nel Decreto del 28-9-2020 n. 151, è coincidente con quella approvata con la delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013, P.G.n. 19409/2013, esecutiva ai sensi di legge, relativamente all'affrancazione dei vincoli convenzionali delle concessioni in diritto di superficie;

b) per quanto concerne le convenzioni per la cessione in diritto di superficie, sottoscritte ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971 tra il Comune di Bologna e le cooperative/impresе di costruzione, sono state previste limitazioni ventennali esattamente pattuite;

c) la modalità di calcolo dei corrispettivi sarà applicata, in aderenza a quanto previsto dal comma 49 bis dell'art. 25 undicies, anche alle richieste presentate da persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile;

Evidenziato pertanto che:

- l'U.I.Tecnica del Settore Edilizia Patrimonio, nel recepire le modifiche previste dalla legge n.136/2018 e dal Regolamento n.151/2020, ha redatto una relazione a parziale modifica del riferimento tecnico P.G. N.18964 del 28 gennaio 2013, già allegato quale parte integrante alla delibera di consiglio O.d.G. n. 88/2013, portante il nuovo calcolo dei corrispettivi per la rimozione dei vincoli e che tale relazione P.G.N. 92413/2021 è allegata, quale parte integrante al presente atto deliberativo; con la precisazione che nel determinare il numero di anni trascorsi dalla data di stipula della convenzione fino alla durata massima della stessa, la frazione di anno si considera come anno intero arrotondato per eccesso e il corrispettivo calcolato su istanza dell'interessato resterà invariato se la relativa convenzione per la rimozione vincoli verrà sottoscritta nell'anno in cui l'istanza è stata presentata;

- quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto n.151/2020, non trova applicazione alle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Bologna e le cooperative/impresе di costruzione ai sensi dell'art. 35 della Legge n.865/71, in quanto le limitazioni previste in tali convenzioni sono di durata ventennale ed esattamente descritte;

Precisato inoltre che:

- il Comune di Bologna con la delibera consiliare O.d.G. n. 326/2000, P.G. N. 161023/2000, esecutiva dal 23 dicembre 2000 ha approvato i patti e la quantificazione dei corrispettivi relativi alla soppressione dei limiti di godimento degli alloggi realizzati sulle aree Peep cedute in proprietà prima della Legge n.179 del 17 dicembre 1992, ai sensi dei commi 46 e 48 dell'art. 31 della Legge n. 448/98;

- il comma 49 bis dell'art. 25 undicies della Legge n. 136/2018, come sopra descritto, prevede inoltre la possibilità, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo di alienazione e di locazione. Pertanto il soggetto legittimato a richiedere la stipulazione della convenzione per la rimozione dei vincoli potrà essere anche chi “non sia più titolare di diritti reali”;

- per procedere ad accogliere le eventuali istanze presentate da questi ultimi soggetti per le aree cedute in proprietà prima della Legge n.179/92, stante che i commi 46 et 48 della Legge n. 448/98 non prevedevano la quantificazione dei corrispettivi per la soppressione dei vincoli a richiesta di terzi che abbiano interesse anche se non più titolari di diritti reali su tali immobili, si ritiene di confermare per criterio di uniformità, il calcolo di tale corrispettivo ai sensi dei commi 46 e 48 dell'art. 31 della Legge n. 448/98, come approvato con delibera O.d.G. n. 326/2000;

Tenuto conto che:

- all'art. 2, commi 1), 2) et 3) del sopra citato decreto n.151/2020, è prevista la possibilità per i Comuni, su richiesta di parte, di concedere dilazioni di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge. In tali commi è previsto inoltre che *“.....in caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata”*;

- confermando quanto già previsto dalla delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013, P.G. N. 19409/2013, esecutiva ai sensi di legge, la dilazione di pagamento, se richiesta, sarà concessa mediante rateizzazione settennale per corrispettivi non inferiori a Euro 30.000,00, al tasso d'interesse legale, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento della rata;

- la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo possono essere effettuate solo dopo il pagamento della prima rata, questa viene fissata in misura pari al 30% del corrispettivo dovuto;

- all'art. 3 comma 1 è previsto che: *"In attuazione del principio di trasparenza i Comuni garantiscono altresì la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento."*;

- all'art. 3 comma 2 è previsto inoltre che *"Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli."*

Detta convenzione-tipo, che qui si intende approvare, è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, con delibera n. 2313 del 22.11.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 430 in data 27 dicembre 2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le *"Nuove disposizioni relative alla restituzione del contributo alla Regione per lo svincolo dagli obblighi derivanti da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo"* con la quale ha stabilito i criteri di restituzione dei contributi pubblici erogati dall'Ente al fine di recedere anticipatamente dagli obblighi previsti nelle convenzioni.

Tutto ciò premesso:

- ai sensi di quanto sopra descritto è necessario modificare parzialmente la delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013 P.G. N. 19409/2013 esecutiva ai sensi di legge, unicamente per quanto concerne il calcolo dei corrispettivi dovuti per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo, gravanti sugli immobili concessi in diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, confermando inoltre che la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva, nonché la prelazione a favore del Comune di Bologna su ogni alienazione successiva alla prima che intercorre nel corso del ventennio decorrente dalla data di stipula della convenzione originaria;

- il presente atto deliberativo modifica la delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013 P.G. N. 19409/2013

esecutiva ai sensi di legge, limitatamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71;

- che pertanto si procederà alla rimozione dei vincoli di cui all'art. 31, comma 49bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 calcolando i corrispettivi in conformità a quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto n.151 del 28 settembre 2020, pubblicato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 novembre 2020, portante "Rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" con le modalità di cui al riferimento tecnico P.G.N. 92413/2021.

Dato atto che le spese inerenti e conseguenti le convenzioni di recesso anticipato dai vincoli e di trasformazioni in proprietà dei diritti di superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna.

Dato atto inoltre che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria in relazione ai corrispettivi da introitare per recessi anticipati dai vincoli convenzionali, nonché ai corrispettivi relativi alla soppressione dei limiti di godimento posti dalle convenzioni stipulate precedentemente alla Legge n. 179/92 e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione del Comune di Bologna.

Visti:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna;

Preso atto:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal DL n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio;
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal DL n. 174/2012, si richiede e si prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;

Su proposta del Settore Edilizia e Patrimonio congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio.

Sentita la Commissione Consiliare competente

D E L I B E R A

per quanto precisato in premessa, che si intende integralmente richiamato:

1) DI MODIFICARE parzialmente la delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013 P.G. N. 19409/2013 esecutiva ai sensi di legge, unicamente per la modalità di calcolo dei corrispettivi relativi alla rimozione dei vincoli, approvandola determinazione del corrispettivo dovuto di cui all'art. 31 comma 49 bis della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71, in recepimento degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto n.151 del 28 settembre 2020, pubblicato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 novembre 2020, portante "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata";

2) DI APPROVARE i criteri individuati nel riferimento della U.I. Tecnica del Settore Patrimonio P.G. N. 92413/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, portante modalità di calcolo dei

corrispettivi dovuti per il recesso anticipato dei vincoli convenzionali ai sensi delle Leggi e del decreto sopra citati;

3) DI CONFERMARE che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni originarie, di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, come da schema di convenzione-tipo allegata al presente atto deliberativo quale sua parte integrante che qui si intende approvare;

4) DI STABILIRE che, per le istanze presentate da persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile relative alla soppressione dei limiti di godimento degli alloggi realizzati sulle aree Peep cedute in proprietà prima della Legge n. 179 del 17 dicembre 1992, si procederà al calcolo del corrispettivo ai sensi dei commi 46 e 48 dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, così come già approvato con delibera consiliare O.d.G. n. 326/2000 P.G. N. 161023/2000 esecutiva ai sensi di legge;

5) DI DARE ATTO che gli immobili in diritto di superficie, oggetto di rimozione dei vincoli, potranno essere alienati a qualsiasi titolo, ovvero concessi in locazione o affitto a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità, né limiti di negoziabilità relativi alla determinazione del prezzo di vendita o del canone di locazione degli alloggi; non sarà più necessario chiedere al Comune di Bologna l'esercizio della prelazione;

6) DI CONCEDERE, confermando quanto già previsto dalla delibera consiliare O.d.G. n. 88/2013 P.G. N. 19409/2013 esecutiva ai sensi di legge, se richiesta, la dilazione di pagamento mediante rateizzazione settennale per corrispettivi non inferiori ad Euro 30.000,00, al tasso d'interesse legale previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento della rata.

7) DI DARE ATTO INOLTRE CHE:

a) in caso di concessione di dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2645-quater del C.C. possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata pari al 30% del corrispettivo dovuto;

b) le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna.

8) DI DARE ATTO CHE con determinazioni dirigenziali si procederà agli accertamenti contabili delle relative entrate per la stipulazione degli atti notarili.

9) DI DARE MANDATO al Dirigente o suo Delegato del Settore Edilizia e Patrimonio, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire negli atti notarili - fatta salva la sostanza del presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, con facoltà di provvedere, pertanto, in via esemplificativa, a una più completa ed esatta descrizione degli immobili curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nelle descrizioni catastali dei medesimi, nonché nell'individuazione dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito;

10) DI APPROVARE lo schema di convenzione-tipo allegato parte integrante del presente provvedimento;

11) DI CONFERMARE INOLTRE tutte le altre clausole, patti e modalità contenute nelle delibere precedenti:

a) delibera di Giunta Progr. n. 199/2002, P.G. N. 82210/2002 esecutiva dal 27 maggio 2002, portante “**CESSIONE IN PROPRIETA' DI ULTERIORI LOCALI E BENI AD USO COMMERCIALE NELL'AMBITO DI AREE PEEP - CRITERI DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO**”;

b) delibera di Consiglio O.d.G. n. 88/2013, P.G. N. 19409/2013 esecutiva dal 10 marzo 2013, portante “**CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEI PEEP DEL COMUNE DI BOLOGNA, GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE N. 865/1971 E CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R. N. 380/2001, CON PREVISIONE DEL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE N.106/2011 E LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012**”;

c) delibera di Consiglio O.d.G.n. 326, P.G. N.161023/2000 esecutiva dal 23 dicembre 2000, portante “**SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO RELATIVI ALLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' TRAMITE CONVENZIONI STIPULATE PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE N. 179/92 PREVIO PAGAMENTO AL COMUNE DI UN CORRISPETTIVO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 448/98. PROROGA AL 31.12.2002 DEI CORRISPETTIVI DETERMINATI PER LA CONVERSIONE DEI DIRITTI DI SUPERFICIE NELLE AREE PEEP**”;

d) delibera di Giunta Progr. n. 20 P.G. N.21741/2008 esecutiva dal 5 febbraio 2008, portante “**CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE EX ART. 35 DELLA L. 865/1971. ESTENSIONE ALLE CONVENZIONI TRA COMUNE E ACER (EX IACP) DELLE MODALITA E DEI CRITERI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE ODG N. 179/1999**”;

e) delibera di Giunta Progr. n.135 P.G. N.156165/2013 esecutiva dal 2 luglio 2013, portante “**INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEI PEEP DEL COMUNE DI BOLOGNA, GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE N. 865/1971 E PER IL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI, AI SENSI DELLA LEGGE N.106/2011 E LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012, APPROVATI CON DELIBERA O.D.G. 88 DEL 26 FEBBRAIO 2013 P.G.N.19409/2013**”;

f) delibera di Giunta Progr. n. 180 P.G. N.205782/2014 esecutiva dal 22 luglio 2014, portante “**ULTERIORE INTEGRAZIONE AI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE NELLA ZIS R5.1 FIERA - STALINGRADO DEL COMUNE DI BOLOGNA, GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE N. 865/1971 E PER IL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI, AI SENSI DELLA LEGGE N.106/2011 E LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012, APPROVATI CON DELIBERA DI CONSIGLIO O.D.G. 88/2013 DEL 26 FEBBRAIO 2013, GIA' INTEGRATA CON DELIBERA DI GIUNTA PROGR.N.135/2013 DEL 2 LUGLIO 2013**”.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Vice Presidente del Consiglio
Marco Piazza